

COMUNE DI VICOLUNGO

SCHEMA DI DISCIPLINARE D'INCARICO PER L'ATTIVITÀ DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

L'anno duemiladodici, il giorno ... del mese di, presso la sede comunale, con la presente scrittura privata avente fra le parti forza di legge,

TRA

Il Comune di Vicolungo (NO), con sede in Vicolungo (NO) in Piazza Mazzini n. 2 (C.F. 00437100035), rappresentato dalla sig.ra VICENZI geom. Marzia (c.f. VCNMRZ69A47F952D), nata a Novara (NO) il 07.01.1969, che interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Vicolungo ed in esecuzione della deliberazione di C.C. n....., dichiarata immediatamente eseguibile;

E

Dr. Nicola PARONZINI (c.f. PRNNCL65M02F952S) nato a Novara il 02.08.1965 e domiciliato per la sua carica presso il suo studio in in Novara alla Via Pier Lombardo n. 3, iscritto all'ordine dei dottori commercialisti di Novara, di seguito denominato semplicemente revisore;

PREMESSO

che ai sensi dell'art. 234 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nelle more dell'applicazione dell'art 16 – comma 25 – del decreto legge n. 138/2011, convertito nella legge n. 148/2011, il Comune di Vicolungo (NO), con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 27.09.2012, esecutiva ai sensi di legge, in attesa della pubblicazione del suddetto elenco dei revisori e salvo modifiche legislative, ha provveduto alla rielezione dell'organo di revisione economico- finanziaria, nella persona del Dr. Nicola Paronzini, ai sensi dell'art. 235 TUEL

SI CONVIENE E S T I P U L A

quanto segue:

Art.1

L'ente conferisce al Dr. Nicola Paronzini, che accetta, l'incarico per l'attività di revisione economico-finanziaria del Comune di Vicolungo, ai sensi ed in conformità dell'articolo 234, e seguenti, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 2

L'incarico ha la durata di anni tre con decorrenza dal 28 Settembre 2012 e con scadenza pertanto fissata al 27 Settembre 2015.

Art. 3

Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, per il tramite del Responsabile del Settore Economico-Finanziario.

Art. 4

Il revisore svolge le funzioni previste dall'articolo 239 del T.U.E.L. e dal regolamento di contabilità. In particolare, il revisore:

- a) collabora con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;
- b) formula il parere sulla proposta di bilancio di previsione e sui documenti allegati e sulle variazioni di bilancio;
- c) vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;
- e) predispose la relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine di venti giorni, decorrenti dalla trasmissione della stessa proposta approvata dalla Giunta Comunale. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione. Inoltre deve attestare la verifica sull'esigibilità dei RR.AA. conservati;

- f) riferisce all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
- g) esegue le verifiche di cassa di cui all'articolo 223 del T.U.E.L.,;
- h) esegue le verifiche straordinarie di cassa di cui all'articolo 224 del T.U.E.L., con modalità da concordarsi con l'ente;
- i) presenza, su richiesta del Sindaco, alle sedute consiliari di approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto di gestione e della salvaguardia degli equilibri di bilancio, nonché alle sedute ove vengono poste in discussione le gravi irregolarità di gestione riscontrate e comunicate;
- j) verifica il rispetto delle norme vigenti in materia di personale, anche certificando il rispetto dei limiti di spesa e la compatibilità dei costi della contrattazione decentrata con i vincoli di bilancio;
- k) redige eventuali riscontri, relazioni o altra documentazione richiesta da organi di controllo e vigilanza in merito alla gestione economico-finanziaria dell'ente;
- l) cura tutti gli altri adempimenti previsti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento di contabilità dell'ente.

Art. 5

In caso di ritardo negli adempimenti rispetto ai termini previsti dall'articolo 4 del presente disciplinare o dal regolamento di contabilità dell'ente, è prevista a carico del revisore dei conti una penale di € 25,00 (euro venticinque/00) per ogni giorno di ritardo.

La penale non è dovuta se il ritardo è imputabile all'ente nella messa a disposizione della documentazione necessaria per l'espletamento delle funzioni.

L'applicazione della penale deve essere preceduta dalla contestazione scritta della presunta infrazione rilevata, con l'assegnazione di un congruo termine, non inferiore comunque a dieci giorni lavorativi, per eventuali controdeduzioni.

Art. 6

Il revisore è revocabile solo per accertata inadempienza, in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dal precedente articolo 4.

Il Consiglio Comunale dispone la revoca dell'incarico, previa formale diffida all'eseguire quanto previsto nel presente incarico.

Il revisore può procedere a rassegnare le proprie dimissioni, dandone ampia motivazione. Egli resterà in carica fino alla nomina del nuovo revisore, che avviene, salvo modifiche legislative, ad opera del revisore.

Art. 7

Il revisore risponde della veridicità delle attestazioni rese ed adempie con la diligenza del mandatario.

La responsabilità civile è integrata da quella penale e disciplinare, tutte le volte in cui la non veridicità delle attestazioni o la modalità degli adempimenti concretizzi una fattispecie penale oppure disciplinare nei confronti del proprio ordine professionale, per violazione dei canoni di deontologia professionale.

Art. 8

Il revisore, per l'espletamento delle proprie funzioni, ha diritto, su richiesta, di ricevere l'ordine del giorno di convocazione del Consiglio con l'elenco degli oggetti iscritti, così come copia delle deliberazioni e determinazioni assunte dagli organi dell'ente.

I verbali delle verifiche di cassa e delle altre operazioni svolte dal revisore presso l'ente sono numerati e conservati in ordine cronologico a cura del Settore Economico-Finanziario.

Art. 9

Per il corretto svolgimento delle funzioni e delle attività descritte al precedente articolo 4, al revisore è riconosciuto un compenso annuo di euro 2.376,00 (duemilatrecentosettantasei) al netto del contributo alla competente cassa previdenziale e dell'IVA di legge.

La liquidazione del compenso soggiacerà ai requisiti di cui alla legge n. 136/2010 (tracciabilità dei pagamenti) e alla legge 296/2006 (regolarità contributiva).

Il compenso potrà essere riveduto in caso di modifica, con successivo decreto ministeriale, dei limiti previsti per la classe demografica di riferimento.

Il compenso verrà liquidato in due rate di pari importo previa presentazione di regolare fattura, al termine di ciascun semestre solare. Il periodo iniziale e quello finale dell'incarico, non coincidenti con un semestre solare pieno, saranno fatturati e liquidati in ragione dell'effettiva durata dei periodi stessi.

Art. 10

L'ente si riserva di attribuire o richiedere con apposito provvedimento espresso ulteriori prestazioni rispetto a quanto previsto dall'articolo 4.

Art. 11

Per quanto non previsto o disciplinato dal presente contratto, le parti fanno riferimento agli articoli 2229 e seguenti del codice civile. Eventuali modifiche normative aventi efficacia sul presente contratto, ivi compresa la futura pubblicazione dell'elenco dei revisori ai sensi dell'art 16 – comma 25 – del decreto legge n. 138/2011, convertito nella legge n. 148/2011, dovranno essere concordate tra le parti, fatta salva la facoltà per entrambi di risolvere il rapporto giuridico in essere.

Art. 12

In caso di controversie, la competenza è del Foro di Novara.

Art. 13

L'imposta di bollo e le altre spese derivanti dalla stipula del presente contratto sono a carico del revisore. Il presente contratto sarà sottoposto a registrazione in caso d'uso, con spese a carico della parte che agisce, in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto.

Vicolungo, lì

Per l'ente:

Il Sindaco

Geom. Marzia Vicenzi

Il Revisore dei conti

Dr. Nicola Paronzi